



COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO

(Provincia di Ravenna)

ID: 205648

FASCICOLO N. 2020/06 10/000001

ORDINANZA N. 2 del 14/03/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA TEMPORANEA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge N. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il DPCM 8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

VISTO il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO altresì che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

CONSIDERATA perciò la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, richieste dai competenti enti deputati alla tutela della salute;

RITENUTO, quindi, necessario disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, a far data dal 14/03/2020 e fino a revoca della presente Ordinanza;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica;

SOTTOLINEATA l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive;

SENTITO il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Ravenna;

DATO ATTO che la presente Ordinanza è stata condivisa con fra i 18 Sindaci della Provincia di Ravenna durante la seduta del CCS convocato dalla Prefettura in data 13.3.2020;

SOTTOLINEATA inoltre la provvisorietà delle misure da adottare;

Visto il R.D. 27.07.1934 n. 1265 e smi;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e smi;
Vista la L.R. 4.05.1982 n. 19 e smi;
Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. a far data dal 14/03/2020 e fino a revoca della presente Ordinanza, la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali ;
2. l'accesso alle suddette aree è ammesso al personale di vigilanza, al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e lavorative in corso;
3. Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di comunicazione e stampa, ed attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica nei parchi pubblici.

AVVERTE

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
2. Che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste.
3. Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente atto sia trasmesso per gli aspetti di competenza a:

- Prefettura di Ravenna via PEC protocollo.prefra@pec.interno.it ;
- Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna via mail centraleoperativa@unione.labassaromagna.it;
- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna via PEC ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it.

IL SINDACO
EMILIANI ENEA